

REGIME DI CASSA

ADEMPIMENTO

Regime di cassa: dall’Agenzia chiarimenti su detrazione e registrazione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di cassa delle imprese minori riguardanti in particolare:

- il rapporto esistente tra le nuove regole in materia di detrazione IVA e l’esercizio dell’opzione per il c.d. “criterio delle registrazioni”;
- i criteri di tassazione dei componenti reddituali realizzati prima dell’ingresso nel regime di cassa e rinviati per quote costanti ai periodi d’imposta successivi
- i termini di registrazione delle operazioni fuori campo IVA;
- le modalità di compilazione del prospetto delle attività e delle passività in caso di opzione per la contabilità ordinaria.

DA SAPERE

Imprese in regime di cassa: le incognite sulle rimanenze di magazzino

Con la chiusura del periodo d’imposta, per chi è passato alla contabilità per cassa diventa impellente il problema di come gestire le rimanenze di magazzino. Infatti, soprattutto per chi si ritrova ingenti giacenze di merci e prodotti, l’impossibilità di riportarle in avanti - dovendole, invece, spendere completamente nel 2017 - potrebbe creare grossi problemi in futuro, in termini di maggiori imposte da versare. È necessario, quindi, valutare la propria situazione per capire se conviene o meno passare alla contabilità ordinaria.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Interpelli: istanze alla Divisione Contribuenti

Lavoro - Lavori gravosi ed usuranti: il nuovo elenco

Impresa - Bilanci 2018: online il manuale per il deposito

Scadenze dal 8 al 22 marzo 2018

ADEMPIMENTI

REGIME DI CASSA: DALL'AGENZIA CHIARIMENTI SU DETRAZIONE E REGISTRAZIONE

di Giovanni Petruzzellis

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di cassa delle imprese minori. Tali chiarimenti hanno riguardato:

- *il rapporto esistente tra le nuove regole in materia di detrazione IVA e l'esercizio dell'opzione per il c.d. "criterio delle registrazioni"*
- *i criteri di tassazione dei componenti reddituali realizzati prima dell'ingresso nel regime di cassa e rinviati per quote costanti ai periodi d'imposta successivi*
- *i termini di registrazione delle operazioni fuori campo IVA*
- *le modalità di compilazione del prospetto delle attività e delle passività in caso di opzione per la contabilità ordinaria.*

Termini di registrazione per le operazioni fuori campo IVA

Le imprese in contabilità semplificata sono obbligate ad istituire i registri IVA. Sotto questo profilo non sono previste novità e l'obbligo trova origine nel combinato disposto dell'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.

Il secondo comma dello stesso art. 18 sancisce poi l'obbligo di istituire appositi **registri** ove annotare cronologicamente gli **incassi** e i **pagamenti** relativi all'attività. Devono essere riportate nei registri le seguenti indicazioni:

- la **data di incasso** e di **pagamento**;
- l'**importo** dell'operazione;
- le **generalità**, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento (o che lo riceve);
- gli **estremi della fattura** o altro documento emesso.

In alternativa all'istituzione dei predetti registri, come già argomentato, è possibile avvalersi di uno dei due sistemi alternativi (registri IVA integrati oppure metodo delle registrazioni). Rispondendo ad un quesito in occasione dell'**Incontro con la stampa specializzata 2018**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai **termini di registrazione delle operazioni fuori campo IVA**. Nel definire tali termini, secondo la tesi dell'amministrazione finanziaria, è necessario distinguere a seconda che il componente positivo o negativo di reddito concorra alla determinazione del reddito in base al principio di cassa oppure per competenza.

Nel primo caso (**componenti che rilevano per cassa**), la contabilizzazione nei registri IVA deve avvenire **entro 60 giorni** dal momento in cui si considera rilevante l'operazione, ossia **dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento**, come definito ai sensi dell'art. 9 del D.L. 69/1989, nonché dall'art. 1 del D.M. 154/1989.

Nel caso di **componenti che non rilevano cassa** (ad esempio ammortamenti, spese per il personale dipendente, ecc.), invece, l'annotazione nei registri IVA deve avvenire **entro il termine** di presentazione della **dichiarazione dei redditi**.

Redazione del prospetto delle attività e passività

Le imprese minori in contabilità semplificata, in alternativa, possono optare per il **regime di contabilità ordinaria**, vincolante per un triennio, al fine di sottrarsi all'applicazione del sistema di determinazione del reddito disciplinato dall'art. 66 del T.U.I.R. L'opzione deve essere indicata nel **rigo VO26 del modello IVA 2018**, barrando la **casella "1"**.

Le indicazioni operative per l'accesso al regime di contabilità ordinaria sono definite dal **D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126** che, all'art. 1, stabilisce che nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, "le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689".

La stessa norma dispone che il passaggio alla contabilità ordinaria è sancito formalmente dalla registrazione sul **libro degli inventari** o su un **apposito prospetto**, dei valori delle singole **attività e passività** riferibili all'azienda in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 689/1974, opportunamente riadattati in considerazione dell'evoluzione normativa.

Rispondendo a un quesito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale prospetto, da esibire a richiesta degli uffici, **non è soggetto a vidimazione e bollatura** e va redatto, al più tardi, **entro il termine** di presentazione della **dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta precedente** rispetto al passaggio in contabilità ordinaria.

NOVITA'

Le nuove regole in materia di **detrazione dell'IVA**, commentate dall'Agenzia delle Entrate nella **circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018**, si applicano anche alle imprese in **regime di cassa** che si avvalgono del c.d. "**criterio delle registrazioni**" (art. 18, comma 5, D.P.R. 600/73). Lo ha chiarito la stessa Agenzia in occasione dell'**Incontro con la stampa specializzata 2018**.

Le risposte fornite dall'Amministrazione finanziaria consentono di fare chiarezza sul rapporto tra le modifiche introdotte all'art. 19 del D.P.R. 633/72 (riscritto dal D.L. 50/2017) e il regime di determinazione del reddito delle imprese minori, in contabilità semplificata, in vigore dal 1° gennaio 2017. In conseguenza di tali modifiche, l'imposta

può essere detratta al più tardi nella dichiarazione IVA dell'anno in cui il **diritto alla detrazione è maturato**. Pertanto, era lecito interrogarsi sulla sorte delle registrazioni eseguite nel 2018 riguardanti fatture ricevute nel 2017. Ma andiamo con ordine. La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (**Legge di Bilancio 2017**) ha modificato il regime di tassazione delle imprese in **contabilità semplificata**, riscrivendo l'articolo 66 del T.U.I.R. Dal 1° gennaio 2017 tali soggetti, in deroga alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa, devono adottare il **criterio di cassa**.

Le modifiche sono state introdotte nell'ottica di consentire alle imprese minori di determinare la base imponibile in base agli incassi effettivi. In realtà la determinazione del reddito deve essere effettuata secondo un **criterio "misto"**, per cui alcuni componenti negativi e positivi continuano a concorrere alla determinazione del reddito in base al principio di competenza (cfr. Agenzia delle Entrate, circ. n. 11/E del 13 aprile 2017).

Tra i **componenti positivi** che sono attratti a tassazione nel momento dell'**incasso**, l'art. 66 comma 1 del T.U.I.R. menziona i **ricavi** (ex. art. 85) e i **dividendi** (art. 89). In modo speculare rilevano per cassa le **spese generali** sostenute nell'ambito dell'attività d'impresa.

Resta ferma l'applicazione del **principio di competenza** rispetto agli **altri componenti reddituali** espressamente richiamati dall'art. 66 del T.U.I.R.

Il **principio di competenza** continua pertanto ad essere applicato per le **plusvalenze** e le **minusvalenze** patrimoniali, nonché per le **sopravvenienze** attive e passive e i **proventi immobiliari**. Anche le quote di ammortamento devono essere dedotte a prescindere dall'avvenuto pagamento del costo dei cespiti.

La medesima sorte è destinata agli **accantonamenti** di quiescenza e previdenza, di cui all'art. 105 del T.U.I.R. e ai **canoni di leasing**.

ATTENZIONE

Un aspetto delicato riguarda le **rimanenze** che, nella formulazione attuale della norma, non devono essere considerate ai fini della determinazione del reddito. In particolare, il reddito determinato in base al nuovo sistema deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza. Nella sostanza, le rimanenze di merci, di servizi e di titoli rilevate al termine del periodo d'imposta precedente rispetto a quello in cui si accede al regime di cassa devono essere considerate in deduzione quale costo, in un'unica soluzione, nel primo esercizio nel quale trova applicazione il criterio di cassa.

SOGGETTI INTERESSATI

Quello di cassa è il **regime naturale** per i soggetti (imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali) in **contabilità semplificata**.

Le imprese in **contabilità semplificata** sono quelle che non hanno superato nell'**esercizio precedente**, oppure che prevedono di non superare nell'anno in corso, nel caso di avvio di una nuova attività, i seguenti **limiti**:

- **400.000 euro**, nel caso di attività di prestazione di **servizi**;

- **700.000 euro, negli altri casi.**

I soggetti che svolgono contemporaneamente sia prestazioni di servizio sia altre attività devono tenere conto del **criterio della prevalenza** e del **raggiungimento ad anno** in caso di operatività per un periodo inferiore all'anno. In caso di mancata annotazione distinta dei ricavi, si presumono prevalenti quelli derivanti da attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Ai fini della verifica dei requisiti per la permanenza nel regime di contabilità semplificata dal 2018, le suddette soglie di ricavi (400.000 o 700.000 euro) devono essere verificate tenendo conto dei ricavi **percepiti** nel 2017 o che si presume di incassare in caso di inizio attività. Viceversa in caso di passaggio dalla contabilità ordinaria, adottata nel 2017, a quella semplificata, la verifica dei limiti deve essere effettuata sulla base dei ricavi conseguiti nel 2017 per competenza.

L'unica possibile **alternativa**, salvo il caso in cui siano verificati i requisiti per applicare il regime forfetario (ex. L. 190/2014), è rappresentata dalla possibilità di optare per la **contabilità ordinaria** e, in tal caso, il reddito continuerà ad essere determinato secondo il principio di competenza.

Il regime di contabilità ordinaria ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel quale è esercitata l'opzione e prosegue fino a quando non è revocata, con un vincolo di durata minima triennale.

PROCEDURE

Le imprese in regime di cassa possono adottare tre **soluzioni alternative** per la tenuta della contabilità e la relativa gestione degli adempimenti. In particolare, oltre all'obbligo di tenuta dei **registri IVA**, è possibile:

- istituire appositi registri di incassi e pagamenti in cui annotare, in ordine cronologico, i ricavi incassati e i costi sostenuti;
- utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte dirette, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini del tributo ed effettuando le registrazioni relative ai mancati incassi e pagamenti;
- esercitare l'opzione per il c.d. "criterio delle registrazioni" in base al quale i registri IVA sono utilizzati anche ai fini delle imposte sul reddito, senza annotare gli incassi e pagamenti che si presumono avvenuti nel periodo d'imposta di registrazione delle fatture (art. 18, comma 5, D.P.R. 600/73).

In applicazione di quest'ultimo metodo si presume che il documento risulti incassato/pagato nella stessa data in cui è contabilizzato sui registri IVA.

ATTENZIONE

Nell'ipotesi in cui il contribuente decidesse di avvalersi della semplificazione sarà vincolato per un triennio e la stessa rimane valida sino alla revoca. Ad esempio, qualora nel periodo d'imposta 2017 l'impresa avesse istituito i soli registri IVA, senza predisporre i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti, la presunzione in esame troverà obbligatoriamente applicazione anche per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Criterio delle registrazioni ed esercizio della detrazione IVA

Per i contribuenti che si avvalgono del criterio delle registrazioni, le **fatture** di acquisto **registrate nel 2017** rappresentano un costo deducibile nel medesimo anno, indipendentemente dalla data di avvenuto pagamento. Rispetto a tali soggetti, alla luce delle novità introdotte dal D.L. 50/2017 in materia di detrazione IVA, ci si interrogava sulle sorti del caso in cui la fattura, **ricevuta nel 2017**, non fosse stata annotata nel medesimo anno, bensì **registrata nel 2018** entro il termine della dichiarazione annuale IVA (**30 aprile 2018**). La circolare n. 1/E/2018 (cit.) ha chiarito che in tale circostanza la detrazione dell'IVA non è preclusa a patto che la registrazione della fattura avvenga in uno specifico **sezionale** del registro IVA dedicato alle **fatture ricevute nel 2017**, con il relativo credito che concorre a formare il saldo della dichiarazione annuale 2017. Ciò in quanto il possesso della fattura d'acquisto rappresenta una condizione essenziale ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione.

Per i contribuenti che adottano il **criterio delle registrazioni** sussisteva il dubbio se le fatture ricevute nel 2017 che possono essere annotate nel 2018 (utilizzando l'apposito sezionale) dovessero considerarsi registrate nel 2018 - e quindi deducibili in tale anno - oppure se, essendo annotate nel sezionale del 2017, fossero comunque da considerarsi come registrate nel 2017 e quindi deducibili in tale anno, coincidente con quello di esercizio della detrazione IVA.

Il tema ha formato oggetto di approfondimento da parte dell'Agenzia delle Entrate in occasione dell'Incontro con la stampa specializzata **2018**. Rispondendo a un quesito, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che le nuove regole di detrazione individuate dalla circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 **si applicano anche alle imprese in contabilità semplificata** che hanno esercitato la suddetta opzione.

ESEMPIO

Riprendendo il caso esaminato nel quesito, se un'**operazione rilevante** ai fini IVA nel **2017** è documentata con una **fattura ricevuta** e registrata **entro il 30 aprile 2018**, il diritto alla detrazione può essere esercitato nella **dichiarazione IVA** relativa al 2017 anche se il documento è registrato nel 2018. La **deduzione** del costo, invece, si verifica **nel 2018**, posto che la data di registrazione si assume coincidente con quella in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo.

Nel caso riportato sussiste l'ulteriore problematica relativa all'**onere documentale** di dimostrare che la fattura è stata ricevuta nel 2018. Tale dimostrazione non richiede particolari accortezze laddove la fattura sia stata ricevuta tramite posta ordinaria o certificata. Sul punto, la circolare 1/E/2018 (cit.) ha chiarito che la prova potrà essere fornita anche dalla contabilità correttamente tenuta, ad esempio sulla base del numero progressivo attribuito in sede di registrazione della fattura.

Nel caso in cui la **fattura ricevuta entro il 30 aprile 2018 fosse registrata oltre il predetto termine**, l'acquirente perderebbe il diritto alla detrazione dell'IVA, restando però salvo il diritto alla deduzione del costo.

Infine, nel caso in cui la fattura relativa all'operazione esigibile nel 2017 fosse **ricevuta dopo il termine del 30 aprile 2018**, il **diritto alla detrazione** spetterà nel **periodo d'imposta 2018**, ossia nell'anno di ricezione della fattura, conformemente a quanto chiarito dalla circolare n. 1/E/2018; ciò **a condizione** che la relativa **registrazione** sia effettuata **entro il termine del 30 aprile 2019**. Nell'ipotesi in cui la fattura sia registrata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019, la deducibilità del costo si verifica nel 2019, ossia nel periodo d'imposta in cui è registrata la fattura.

ATTENZIONE

Nella circolare n. 1/E/2018, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che le fatture ricevute nel 2017 possono essere registrate nel 2018 in apposito sezionale e la detrazione dell'IVA è legittima nel periodo d'imposta 2017 purché tale registrazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2018).

L'indicazione riguardante l'utilizzo di un apposito sezionale sembrerebbe rivolta principalmente ai contribuenti in contabilità IVA mensile, i quali sono tenuti a liquidare l'imposta di dicembre entro il 16 gennaio 2018. I soggetti in contabilità trimestrale, invece, hanno tempo per registrare le fatture relative al 2017 entro il 16 marzo 2018. Questi ultimi, pertanto, non dovrebbero essere obbligati ad avvalersi del sezionale in commento per le registrazioni eseguite entro il suddetto termine. Viceversa, l'utilizzo del sezionale risulterebbe necessario per le registrazioni riguardanti fatture del 2017 annotate nel periodo compreso tra il 17 marzo 2018 e il 30 aprile dello stesso anno.

Imputazione dei componenti rinviati ad annualità successive prima del passaggio al regime di cassa

La determinazione del reddito delle imprese minori, come già accennato, non è improntata ad un criterio di cassa "puro", bensì ad un **regime "misto" cassa/competenza**. Continuano a rilevare per **competenza** i componenti reddituali per i quali tale criterio è previsto negli articoli del Testo unico richiamati nel secondo periodo del comma 1 e nei commi 2 e 3 dell'art. 66; ad esempio: plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, valore normale dei beni destinati a finalità estranee all'esercizio d'imposta, ammortamenti, canoni di leasing, perdite su crediti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale e **spese relative a più esercizi**. Relativamente a quest'ultima categoria reddituale ci si interrogava sulla sorte dei **componenti reddituali** realizzati prima del passaggio al regime di cassa e **rinviati per quote** costanti ai **periodi d'imposta successivi**.

ATTENZIONE

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo a un quesito, ha precisato che tali componenti mantengono la **medesima imputazione temporale** anche in costanza di applicazione del **regime di cassa**. Così, ad esempio, le quote delle **plusvalenze** sulle cessioni di beni strumentali realizzate prima del 2016 e rinviate ai periodi d'imposta successivi

continueranno a partecipare alla formazione del reddito con le medesime modalità previste dall'art. 86, comma 4, del T.U.I.R. al pari di quanto avviene per le plusvalenze realizzate in applicazione del regime di cassa. Allo stesso modo, le quote delle **spese di manutenzione ordinaria eccedenti i limiti dell'art. 102, comma 6, del TUIR** e sostenute prima del 2016, continueranno a concorrere alla formazione del reddito per **quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello di competenza**.

DA SAPERE

Imprese in regime di cassa: le incognite sulle rimanenze di magazzino

di Saverio Cinieri

Con la chiusura del periodo d'imposta, per chi è passato alla contabilità per cassa diventa impellente il problema di come gestire le rimanenze di magazzino. Infatti, soprattutto per chi si ritrova ingenti giacenze di merci e prodotti, l'impossibilità di riportarle in avanti - dovendole, invece, spendere completamente nel 2017 - potrebbe creare grossi problemi in futuro, in termini di maggiori imposte da versare. È necessario, quindi, valutare la propria situazione per capire se conviene o meno passare alla contabilità ordinaria.

Dal 2017 le imprese in contabilità semplificata si sono ritrovate, automaticamente, nel nuovo regime di cassa.

Se il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa è stato indolore per alcuni, per altri potrebbe riservare brutte sorprese, non tanto a breve termine quanto a medio-lungo termine. Infatti, una delle questioni più spinose da affrontare riguarda la gestione delle rimanenze di magazzino che, in base alle nuove regole, non possono essere più valorizzate alla fine dell'anno.

Ciò significa che, nel 2017, dovrà essere portato a costo l'intero valore delle rimanenze al 31 dicembre 2016.

Tale norma, però, se si legge insieme all'altra disposizione sul riporto delle perdite, potrebbe comportare spiacevoli ricadute finanziarie nei prossimi anni per i soggetti in questione.

Per capire meglio i termini della questione, facciamo un passo indietro e iniziamo dall'analisi di quanto è scritto nelle nuove norme.

Gestione delle rimanenze

L'intervento normativo, introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 17-23, legge n. 232/2016) è volto a introdurre un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa.

Tra le nuove disposizioni, sin da subito, ha destato una qualche preoccupazione quella relativa al trattamento delle rimanenze di magazzino. Infatti, nel dettare le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, viene previsto che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza devono essere portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.

Ora, siccome il "primo periodo di applicazione del regime" è il 2017, ne deriva che le rimanenze finali del 2016 dovranno essere portate in deduzione, integralmente, proprio nell'anno 2017.

La conseguenza, soprattutto per chi si trova ad avere un valore di rimanenze elevato, è quella di chiudere il periodo d'imposta 2017 con una rilevante perdita.

Rapporti tra rimanenze e perdite

Qui sorge il vero problema che si traduce in una domanda che sembra un gioco di parole: è possibile, in qualche modo, gestire tale perdita per evitare di “perderla” definitivamente? La domanda, purtroppo, è no.

Infatti, l’art. 8, comma 3 del TUIR prevede che “le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’articolo 66”.

Ciò vuol dire che, per le imprese in contabilità semplificata, le perdite sono computate in diminuzione del periodo d’imposta in cui si sono verificate, senza alcuna possibilità di riporto in avanti.

Pertanto, il non poter riportare in avanti le perdite rappresenta il vero problema di chi è passato alla contabilità per cassa, specie se, come detto, ha un ingente magazzino. Infatti, a fronte del sicuro, ma effimero, beneficio di non dover versare imposte per il 2017, per gli anni seguenti, il carico fiscale aumenterà notevolmente non potendo più dedurre i costi delle rimanenze.

Si pensi ad esempio al caso in cui si venderanno prodotti giacenti in magazzino: a fronte del ricavo derivante dalla vendita non ci sarà alcun costo da poter dedurre.

Molti si aspettavano chiarimenti su questo delicato aspetto nella circolare esplicativa (circolare 13 aprile 2017, n. 11/E) ma l’Agenzia delle entrate non ha aggiunto nulla di nuovo a quello che già si sapeva se non che, nella locuzione di “rimanenze finali”, si devono comprendere sia le rimanenze ex art. 92 TUIR (quindi tipicamente rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale) sia quelle dell’art. 93 (quindi le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale) nonché dell’art. 94, relativo alle rimanenze dei titoli.

Alternative possibili

A dire il vero, una soluzione per uscire da questo “cul de sac” ci sarebbe: passare alla contabilità ordinaria.

Infatti, rimane sempre valida l’opzione per la contabilità ordinaria, con vincolo triennale (art. 18, comma 8, D.P.R. n. 600/1973) con effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata.

Per optare basta il comportamento concludente, dandone comunicazione con il quadro VO della dichiarazione IVA 2017 che andrà presentata entro il 30 aprile 2018.

Però prima di scegliere per questa soluzione (estrema) va fatta un’attenta valutazione del rapporto tra i costi e i benefici che ne potrebbero derivare.

Secondo le intenzioni del Legislatore, la determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata doveva rispondere all'esigenza di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal cd. "credit crunch".

Però, se, in prima battuta, questo intento poteva apparire lodevole, alla prova dei fatti, come molto spesso accade, alle intenzioni non sono seguite azioni tali da poterle confermare.

Ma ancora non è detta la parola fine

Forse sarebbe opportuno un ripensamento da parte del Legislatore, che, intervenendo con una norma ad hoc nella legge di Bilancio attualmente in discussione, potrebbe permettere il riporto delle rimanenze nel limite dei ricavi realizzati, fino al loro esaurimento (come previsto per il regime dei contribuenti minimi) oppure consentire il riporto delle perdite fiscali negli anni successivi come accade per le imprese in contabilità ordinaria.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Consolidato: revisione regime opzionale

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha firmato il decreto di **revisione delle disposizioni attuative** del regime opzionale di tassazione del **consolidato nazionale**. Il decreto sostituisce e abroga il D.M. 9 giugno 2004. Le nuove disposizioni riguardano molteplici aspetti, quali ad esempio i soggetti ammessi all'esercizio dell'opzione e le modalità di esercizio dell'opzione stessa.

Min. finanze, decreto 1° marzo 2018

Interpelli: istanze alla Divisione Contribuenti

Dal **1° marzo 2018**, le **istanze di interpello** destinate alle strutture centrali devono essere indirizzate alla **Divisione Contribuenti** dell'Agenzia delle Entrate. Nel corso del **periodo transitorio**, con scadenza fissata al 31 marzo 2018, le risposte alle istanze potranno ancora essere fornite dalla Direzione Centrale Coordinamento normativo, dalla Direzione centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità immobiliare della Divisione Servizi.

Agenzia delle Entrate, provv. 1° marzo 2018, n. 47688

Estrazione carburanti da depositi fiscali: modelli

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i **modelli** per la **prestazione di idonea garanzia** al fine di consentire l'immissione in consumo da un deposito fiscale ovvero l'estrazione dal suddetto deposito, di benzina e gasolio per uso autotrazione, **senza previo versamento dell'IVA**.

Agenzia delle Entrate, provv. 1° marzo 2018, n. 47927

Scambio di informazioni fiscali: nuovi obblighi

Il Parlamento europeo ha approvato la **proposta di modifica** alla **direttiva n. 2011/16/UE** in materia di **scambio automatico obbligatorio** di informazioni all'interno del settore fiscale, in particolare per quanto concerne l'imposizione di obblighi di comunicazione in capo a **intermediari e revisori**, soggetti che possono essere coinvolti nella realizzazione di pianificazioni fiscali aggressive.

Parlamento UE, risoluzione 1° marzo 2018

IMU: esenzione coltivatori diretti già pensionati

L'**esenzione** dall'IMU per i terreni agricoli a favore dei **coltivatori diretti (CD)** e degli **imprenditori agricoli professionali (IAP)** riguarda anche i CD e gli IAP **già pensionati**, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni.

Min. Finanze, ris. 28 febbraio 2018, n. 1/DF

Autorizzazione AEO: nuova versione dal 5 marzo

Dal **5 marzo 2018**, per il rilascio dell'autorizzazione AEO, gli operatori economici dovranno utilizzare la nuova versione dell'istanza resa disponibile dall'Agenzia delle Dogane. Proprio da tale data, infatti, diverrà operativo e disponibile per gli Stati membri il sistema informatico comunitario **AEO/EOS (Economic Operator System)**, aggiornato ed allineato ai processi definiti dal nuovo Codice doganale dell'Unione (CDU) e dai suoi Regolamenti attuativi, delegato (RD) e di esecuzione (RE).
Agenzia delle Dogane, comunicazione 28 febbraio 2018

Precompilata: proroga trasmissione alcuni dati

Slittati al **9 marzo 2018** i termini per l'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018. Sarà inoltre valutata la **disapplicazione delle sanzioni** previste per ritardi nell'effettuazione degli adempimenti tributari a causa dei **recenti eventi meteorologici eccezionali**.
Agenzia delle Entrate, provv. 27 febbraio 2018, n. 46319

PIR: regime di non imponibilità in chiaro

L'Agenzia delle Entrate fornisce a risparmiatori e operatori del settore alcuni chiarimenti sui **piani individuali di risparmio a lungo termine**. Il documento di prassi segue le Linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze sul regime di non imponibilità introdotto dalla **Legge di bilancio 2017**.
Agenzia delle Entrate, circ. 26 febbraio 2018, n. 3/E

Canone RAI: definita l'esenzione per gli over 75

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce l'ampliamento della soglia reddituale ai fini dell'**esenzione** del pagamento del **canone RAI** per soggetti di età pari o superiore a **75 anni**. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di attuazione dell'agevolazione.
Min. finanze, decreto 16 febbraio 2018 (G.U. 3 marzo 2018, n. 52)

LAVORO

Sgravio under 35: come fruire dell'esonero

L'INPS interviene per fornire le indicazioni procedurali e i chiarimenti applicativi utili alla fruizione dello **sgravio triennale** introdotto dalla **Legge di bilancio 2018** per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani. In particolare, l'Istituto chiarisce i requisiti da verificare per la legittima spettanza del beneficio e conferma che **non è necessaria alcuna istanza preventiva**. L'applicazione in **UniEmens** dello sgravio potrà essere effettuata a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di **marzo**.
INPS, circ. 2 marzo 2018, n. 40

Bonus asilo nido: integrazioni entro il 31 marzo

Fino al 31 marzo 2018, è possibile integrare le domande di erogazione del bonus asilo nido già presentate per il 2017 inserendo le attestazioni di spesa non allegate in fase di prima presentazione.
INPS, messaggio 1° marzo 2018, n. 952

Giovani agricoltori: domanda sgravi per il 2018

E' possibile inviare, per **via telematica**, le istanze per la fruizione degli sgravi contributivi spettanti ai **giovani agricoltori che avviano l'attività nel 2018**. Per la presentazione della domanda è necessario che sia stata preventivamente inoltrata istanza di **iscrizione alla previdenza agricola**.

INPS, circ. 28 febbraio 2018, n. 36

Eventi sismici: versamento entro il 31 maggio

L'INPS fornisce le istruzioni per procedere al **pagamento**, in **unica soluzione o a rate**, dei contributi sospesi in favore delle aziende colpite dagli **eventi sismici** occorsi nel 2016 e nel 2017. Il pagamento dovrà avvenire entro il **31 maggio 2018**. Stesso termine anche per l'effettuazione degli adempimenti contributivi sospesi.

INPS, messaggio 27 febbraio 2018, n. 895

Lavori gravosi ed usuranti: il nuovo elenco

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali specifica l'**elenco delle professioni** con cui si esentano dall'innalzamento automatico dell'età pensionabile per effetto dell'indicizzazione alla speranza di vita **15 categorie** di lavori gravosi e usuranti:

Min. Lavoro, decreto 5 febbraio 2018 (G.U. 26 febbraio 2018, n. 47)

IMPRESA

Bilanci 2018: online il manuale per il deposito

E' **online** sul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it il "Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese - Campagna bilanci 2018" che descrive le modalità di compilazione della **modulistica elettronica** e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2018.

UnionCamere, comunicato 1° marzo 2018

Revisore legale: istruzioni formazione 2018

Il Ministero delle Finanze fornisce le istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l'anno 2018: i corsi di formazione devono avere per oggetto i contenuti elencati nel programma annuale e il revisore iscritto al registro deve maturare ogni anno almeno venti crediti, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti.

Ragioneria generale dello Stato, circ. 28 febbraio 2018, n. 6

Zone Economiche Speciali: il regolamento

E' entrato in vigore il 27 febbraio 2018 il Regolamento recante l'istituzione di **Zone economiche speciali (ZES)**; definite le modalità per l'istituzione, comprese le **ZES interregionali**; la loro durata; i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area; i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende; il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

D.P.R. 25 gennaio 2018, n. 12 (G.U. 26 febbraio 2018, n. 47)

AGENDA

Scadenze dal 8 al 22 marzo 2018

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	MARZO 2018	
giovedì 8	Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie	
	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
venerdì 9	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle rette per frequenza asili nido	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese per ristrutturazioni e risparmio energetico su parti comuni di edifici residenziali	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese sanitarie rimborsate	
giovedì 15	Fatturazione differita	
	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
venerdì 16	Liquidazione e versamento IVA annuale	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento imposta di produzione e consumo	

	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
lunedì 19	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Ravvedimento versamento saldo IMU/TASI entro 90 giorni	